SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 71**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 marzo 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1986, n. **74.**

Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 2.

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, è maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

Art. 3.

L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, ai quali non sia stato già comunicato il prezzo di cessione, il valore venale degli alloggi determinato dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purché dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

Il D.P.R. n. 2/1959 reca norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico. La lettera *b)* dell'art. 2 prevede la esclusione dalla cessione in proprietà degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.

Note all'art. 2:

— Il principio per cui si fa riferimento all'art. 52 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) riguarda la stima del prezzo di cessione a riscatto degli alloggi che è dato dal *valore venale* degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge n. 457 (20 agosto 1978).

— Il testo vigente dell'art. 6 del D.P.R. n. 2/1959, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge n. 231/1962 ed integrato dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 86, è il seguente:

«Art. 6. *(Prezzo della cessione).* — Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del trenta per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

Il valore venale è determinato da una commissione provinciale, con sede presso l'Ufficio del genio civile, nominata e presieduta dal provveditore regionale alle opere pubbliche e composta dell'Intendente di finanza e dall'ingegnere capo del Genio civile.

In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente sostituiti da un loro delegato.

Partecipa alle sedute della commissione, con voto consultivo, un rappresentante dell'ente proprietario.

Per gli alloggi costruiti dallo Stato a favore dei terremotati con i proventi delle addizionali e per i quali le vigenti disposizioni non consentono l'acquisto, il prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20%, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non sia proprietario di altro alloggio.

Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1° luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali».

Inoltre l'art. 2 della legge n. 86/1969 prevede che la commissione di cui all'art. 6 soprariportato sia integrata da un rappresentante degli assegnatari, nominato dal prefetto e scelto tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 28 della legge n. 513/1977 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica), è il seguente:

«Art. 28. — Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente art. 27 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 22 con la maggiorazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'art. 17, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

In pendenza della valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito mediante valutazione per campione.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate nella gestione speciale prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice».

Note all'art. 4:

— L'art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 1) così dispone:

«Art. 9. *(Pagamento del prezzo).* — Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate, al tasso del 5%.

Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.

L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto».

— L'art. 6 della legge n. 231/1962 (recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 2/1969) al primo comma ha modificato l'aliquota del tasso di interesse delle rate mensili di pagamento del prezzo dell'alloggio (così come riportata all'art. 9 del D.P.R. n. 2/1959 il cui testo è stato sopra trascritto). Per i rimanenti commi ha invece così disposto:

«Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in danaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione, da parte della commissione provinciale di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2».

Note all'art. 5:

— La legge n. 457/1978 (per l'argomento della legge v. nelle note all'art. 2) è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cioè il 20 agosto 1978.

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 231/1962 (per l'argomento della legge v. nelle note all'articolo precedente) è il seguente:

«Art. 7. — L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

"Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ufficio locale dell'ente che gestisce gli alloggi e debbono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, da un deposito di lire 5.000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro 30 giorni dall'evento.

Gli enti interessati, ricevuta la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla commissione provinciale e quindi provvedono, entro 60 giorni, alla stipula del contratto.

Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

Ove si tratti di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonché dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il diritto di cui al comma precedente è esteso agli assegnatari collocati in pensione o, in caso di morte dell'assegnatario, al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado e agli ascendenti, purché conviventi con l'assegnatario all'atto della morte e fino a tanto che non godano della autonomia prevista alla lettera *a)* dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 690):

Presentato dall'on. COLONI ed altri il 20 ottobre 1983.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 dicembre 1983, con pareri delle commissioni I IV V e VI

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 6 aprile 1984; 2, 16 maggio 1984.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 7 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 luglio 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 871):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 26 luglio 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 22 novembre 1984, 4 dicembre 1984, 27 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 29 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 690/*B*):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni I, IV e VI.

Esaminato dalla IX commissione il 27 febbraio 1986 e approvato il 5 marzo 1986.

86G0250

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 4 marzo 1986, n. 559/C-50.6933-C-86, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del fucile semiautomatico «FN» mod. FAL cal. 308 Winchester (canna mm 530) con caricatore-serbatoio ridotto a n. 5 cartucce, in quanto la stessa possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza della cartuccia e dal tipo di funzionamento; pertanto, rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

86A2223

Con decreto ministeriale 4 marzo 1986, n. 559/C-50.3065-C-80, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica «Jersey Arms» mod. Partisan cal. 45 HP (canna mm 159), in quanto l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato e dal fatto che i meccanismi che realizzano il sistema di semiautomatismo sono comuni con quelli delle armi da guerra; pertanto, per l'insieme delle caratteristiche sue proprie e per la sua imprecisa destinazione come arma comune, la stessa rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

86A2224

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale della casa da gioco di Saint Vincent.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1986 sono determinate, in misura fissa mensile, le somme percepite con il sistema del «punto mancia» dal personale della casa da gioco di Saint Vincent (Aosta), nelle misure sottoindicate:

1° gruppo (impiegati tecnici di gioco con oltre tre anni di anzianità): L. 1.200.000;

2° gruppo (impiegati tecnici di gioco con oltre un anno di anzianità): L. 900.000;

3° gruppo (impiegati tecnici di gioco fino ad un anno di anzianità): L. 600.000;

4° gruppo (allievi corsi professionali per croupiers utilizzati per tirocinio in sala giochi): L. 200.000.

Le predette misure fisse mensili hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

86A2092

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 l'avv. Giuseppe Bozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Mondoteatro - Società cooperativa a r.l., in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 26 marzo 1985, in sostituzione del dott. Giulio Adamo che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il dott. Sebastiano Samperi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Salario Alto a r.l., in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Lopes, deceduto.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il dott. Coltellacci Romano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Lumiera Cooperativa abbigliamento Società cooperativa a r.l., in Allumiere (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 gennaio 1978, in sostituzione dell'avv. Antonio De Luca, deceduto.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il rag. Alberto Pelliccia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia La Tortuga a r.l., in Roma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Lopes, deceduto.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il dott. Vincenzo Ermocida è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CE.N.T.A.S. - Centro nazionale per il turismo e le attività sociali», in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 23 dicembre 1981, in sostituzione del rag. Claudio Volponi, che ha rassegnato le dimissioni.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1986 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Vilma 81 a r.l., in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 27 marzo 1985, in sostituzione del dott. Claudio Carrà, che ha rassegnato le dimissioni.

86A2120

Con decreto ministeriale 7 marzo 1986 il dott. Alfredo Barone, nato a Biella il 12 dicembre 1955, residente a Parabita (Lecce), in via Giacomo Leopardi n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Stampa, in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 maggio 1985, in sostituzione dell'avv. Mocci Vittorio Giuseppe, che non ha accettato l'incarico.

86A2017

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto anche conto del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 84555 del 23 aprile 1985:

società cooperativa agricola La Piccola a r.l., in Milano, costituita per rogito Brienza in data 27 gennaio 1979, rep. n. 203, reg. soc. n. 185396;

società cooperativa agricola Coopsus a r.l., in Cavenago Brianza (Milano), costituita per rogito Gilardi in data 11 giugno 1976, rep. n. 16062/4147, reg. soc. n. 12402;

società cooperativa agricola S. Daniele a r.l., in S. Daniele Po (Cremona), costituita per rogito Gambaro in data 28 giugno 1975, rep. n. 16358/8368, reg. soc. n. 3363;

società cooperativa agricola fra allevatori di Veleso e paesi limitrofi a r.l., in Veleso (Como), costituita per rogito Giaccari in data 10 aprile 1971, rep. n. 66/9, reg. soc. n. 7647;

società cooperativa agricola S. Vito a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 5 agosto 1971, rep. n. 159590, reg. soc. n. 4667/5776;

società cooperativa agricola S. Anna a r.l., in Orsomarso (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 8 ottobre 1964, rep. n. 2761, reg. soc. n. 1500;

società cooperativa agricola S. Giuseppe a r.l., in Santa Domenica Talao (Cosenza), costituita per rogito Lomonaco in data 15 novembre 1964, rep. n. 11740, reg. soc. n. 213 (Paola);

società cooperativa agricola Agrumaria ortofrutticola a r.l., in Nicotera (Catanzaro), costituita per rogito Barone in data 8 settembre 1957, rep. n. 327, reg. soc. n. 58;

società cooperativa agricola Vallaccone di Norcia a r.l., in Norcia (Perugia), costituita per rogito Vinci in data 29 giugno 1978, rep. n. 122870, reg. soc. n. 628;

società cooperativa agricola Nuova agricoltura a r.l., in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 26 settembre 1977, rep. n. 61651, reg. soc. n. 1641;

società cooperativa agricola Servizio agricolo a r.l., in S. Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Alessandri in data 12 dicembre 1977, rep. n. 61924, reg. soc. n. 1685;

società cooperativa agricola Allevatori pugliesi a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito Narcico in data 16 novembre 1977, rep. n. 8985, reg. soc. n. 1698;

società cooperativa agricola Agrialta a r.l., in Altamura (Bari), costituita per rogito D'Innella Biallo in data 24 gennaio 1980, rep. n. 328, reg. soc. n. 11706;

società cooperativa agricola Famiglia-Cooperativa a r.l., in Melpignano (Lecce), costituita per rogito Costa in data 6 gennaio 1981, rep. n. 23482, reg. soc. n. 5788;

società cooperativa agricola Centrale del latte della provincia di Lecce a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 5 ottobre 1967, rep. n. 89281, reg. soc. n. 2696;

società cooperativa agricola allevatori e lattai «Ruggiero Grieco» a r.l., in Ruvo (Bari), costituita per rogito Salvi in data 27 marzo 1975, rep. n. 7129, reg. soc. n. 3010;

società cooperativa agricola S. Giovanni a r.l., in Nardò (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 26 settembre 1975, rep. n. 152537, reg. soc. n. 3958;

società cooperativa agricola Unione agricola S. Luigi a r.l., in Nardò (Lecce), costituita per rogito Salomi in data 27 ottobre 1975, rep. n. 153726, rep. soc. n. 3973;

società cooperativa agricola Sant'Alberto a r.l., in Pietra Montecorvino (Foggia), costituita per rogito Sabuzi Giuliani in data 9 maggio 1976, rep. n. 10786, reg. soc. n. 662.

86A2119

MINISTERO DEL TESORO

N. 55

Corso dei cambi del 20 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1531,250	1531,250	1531,30	1531,250	1531,25	1531,25	1531,250	1531,250	1531,250	1531,25
Marco germanico	680,400	680,400	680,20	680,400	680,50	680,40	680,400	680,400	680,400	680,40
Franco francese	221,100	221,100	221,20	221,100	221 —	221,15	221,200	221,100	221,100	221,10
Fiorino olandese	602,900	602,900	603,10	602,900	603 —	602,92	602,950	602,900	602,900	602,90
Franco belga	33,214	33,214	33,23	33,214	33,25	33,20	33,200	33,214	33,214	33,21
Lira sterlina	2288,250	2288,250	2287,25	2288,250	2289 —	2288,97	2289,700	2288,250	2288,250	2288,25
Lira irlandese	2055,100	2055,100	2058 —	2055,100	2055 —	2055,05	2055 —	2055,100	2055,100	—
Corona danese	184,530	184,530	184,50	184,530	184,65	184,71	184,900	184,530	184,530	184,52
Dracma	10,950	10,950	10,95	10,950	—	—	10,934	10,950	10,950	—
E.C.U.	1473,050	1473,050	1473,40	1473,050	1472,77	1472,77	1472,500	1473,050	1473,050	1473,05
Dollaro canadese	1097 —	1097 —	1098 —	1097 —	1097 —	1097,37	1097,750	1097 —	1097 —	1097 —
Yen giapponese	8,702	8,702	8,69	8,702	8,702	8,70	8,703	8,702	8,702	8,70
Franco svizzero	809,300	809,300	810,60	809,300	809,25	809,27	809,250	809,300	809,300	809,30
Scellino austriaco	96,904	96,904	96,98	96,904	97 —	96,90	96,900	96,904	96,904	96,90
Corona norvegese	215,850	215,850	216 —	215,850	215,75	215,85	215,850	215,850	215,850	215,85
Corona svedese	213,260	213,260	213,50	213,260	213,25	213,33	213,400	213,260	213,260	213,26
FIM	301,340	301,340	301,50	301,340	301,25	301,32	301,300	301,340	301,340	—
Escudo portoghese	10,380	10,380	10,35	10,380	10,40	10,39	10,400	10,380	10,380	10,38
Peseta spagnola	10,833	10,833	10,84	10,833	10,85	10,84	10,850	10,833	10,833	10,83
Dollaro australiano	1091,700	1091,700	1093 —	1091,700	1092 —	1092,10	1092,500	1091,700	1091,700	1091,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1531,250
Marco germanico	680,400
Franco francese	221,150
Fiorino olandese	602,925
Franco belga	33,207
Lira sterlina	2288,975
Lira irlandese	2055,050
Corona danese	184,715
Dracma	10,942
E.C.U.	1472,770
Dollaro canadese	1097,375
Yen giapponese	8,702
Franco svizzero	809,275
Scellino austriaco	96,902
Corona norvegese	215,850
Corona svedese	213,330
FIM	301,320
Escudo portoghese	10,390
Peseta spagnola	10,841
Dollaro australiano	1092,100

Media dei titoli del 20 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,175
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,025
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,125
» » » » 1- 7-1983/86	99,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,275
» » » » 1- 8-1983/86	99,800
» » » » 1- 9-1982/86	100,200
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-10-1983/86	100,025
» » » » 1-11-1982/86	100,625
» » » » 1-12-1982/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,850
» » » » 1- 2-1983/87	100,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,875
» » » » 1-11-1983/87	99,950
» » » » 1-12-1983/87	100,100
» » » » 1- 1-1984/88	99,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	100,100
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	99,800
» » » » 1- 6-1984/88	99,625
» » » » 1- 7-1983/88	101,225
» » » » 1- 8-1983/88	101,450
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,400
» » » » 1- 7-1990	97,750
» » » » 1-11-1983/90	102,625
» » » » 1-12-1983/90	102,675
» » » » 1- 1-1984/91	102,575
» » » » 1- 2-1984/91	102,550
» » » » 1- 3-1984/91	101,475
» » » » 1- 4-1984/91	101,400
» » » » 1- 5-1984/91	101,375
» » » » 1- 6-1984/91	101,150
» » » » 1- 7-1984/91	100,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,275
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	99,675
» » » » 1- 1-1992	98,900
» » » » 1- 2-1992	96,575
» » » » 1- 2-1995	98,550
» » » » 1- 3-1995	95,625
» » » » 1- 4-1995	95,550
» » » » 1- 5-1995	95,475
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,800
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50% 1-10-1986	100,025
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,450
» » » 12 % 1- 2-1988	98,450
» » » 12 % 1- 3-1988	98,900
» » » 12,25% 1- 5-1988	98,675
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,775
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,675
» » » » 1984/91 11,25%	108,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,250
» » » » 1985/93 9,6%	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M20036

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università della Tuscia di Viterbo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Viterbo n. 15508/II del 14 novembre 1985, l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo è stata autorizzata ad accettare dal commissario liquidatore del consorzio per l'Università degli studi di Viterbo la donazione di:

1) arredi per ufficio di suppellettile scolastico, già in uso presso l'Università degli studi della Tuscia, del valore complessivo di L. 10.969.980;

2) somma di L. 59.812.462 depositata presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Viterbo, da destinare alla predetta Università.

86A2084

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 1207 del 22 gennaio 1986, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla sig.ra Ferrero Luigia ved. Borgatta la donazione della somma di L. 3.000.000 da destinare alla predetta Università.

86A2088

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 740 div. I del 25 gennaio 1986, l'Università di Brescia è stata autorizzata ad accettare dalle ditte farmaceutiche Essex, Glaxo, Midy e Serono la donazione di quattro pompe per infusione arteriosa e venosa, del valore complessivo di L. 9.452.030, da destinare all'istituto di patologia chirurgica della predetta Università.

86A2085

Autorizzazione alla direzione didattica del secondo circolo di Crema ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona 26 maggio 1982, prot. n. 1529, div. I, la direzione didattica del secondo circolo di Crema è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta dal sig. Rossi Severino affinché sia istituito col relativo reddito un lascito intitolato al nome di «Wanda Rossi» destinato come supporto ad un'attività didattica che sia di stimolo ed incentivo culturale per gli alunni della scuola elementare di S. Stefano Vairano.

86A2170

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 1437 del 27 febbraio 1986, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare l'eredità consistente in denaro, mobili ed arredi del valore stimato di L. 6.004.070, disposta dalla signora Elvira Pinoli ved. Anders, deceduta in Milano il 30 giugno 1984, con testamento olografo pubblicato per atto della dott.ssa Luisa Moretti n. 29840/4378 di rep. in data 4 luglio 1984.

86A2169

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi III, IV, IX, X, XIII per le elezioni del consiglio provinciale di Trieste e San Dorligo della Valle.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia 5 novembre 1983, n. 4/3/VC/209/83, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, con il quale veniva stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Trieste;

Constatato che, a seguito della delimitazione dei collegi come sopra stabilita si sono dovute riscontrare talune disfunzioni connesse al reperimento di luoghi di riunione di agevole accesso per l'elettorato;

Ritenuto che tali disfunzioni possono essere eliminate mediante piccole variazioni ai limiti territoriali di alcune circoscrizioni, che non comportano alcun mutamento all'ampiezza demografica delle stesse, essendo le aree di territorio interessate prive di edifici abitati;

Decreta:

Art. 1.

La nuova tabella delle circoscrizioni dei collegi di Trieste III, IV, IX, X, XIII e San Dorligo della Valle è stabilita come segue:

1 - COLLEGIO DI TRIESTE III

Capoluogo: *Trieste*

(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dalla riva Grumula all'altezza di via Belpoggio e prosegue lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste II e quindi lungo la via Besenghi sino al n. 17 escluso girando a destra con la linea retta immaginaria fino a raggiungere il punto mediano tra i numeri civici 1 e 3 di via Veronese scende per la stessa, prosegue per via Vespucci, via Venier, via Colombo e via S. Marco sino all'incrocio con la linea ferroviaria; segue la stessa sino a raggiungere la confluenza con viale Campi Elisi; percorre quest'ultimo sino al n. 49 e, passando sul retro dell'edificio contrassegnato con i numeri 43 e 45, raggiunge la sede della linea ferroviaria; la segue e perviene alla confluenza con via della Rampa poi discende lungo la medesima fino al mare. (Salvo diversa indicazione, il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

2 - COLLEGIO DI TRIESTE IV

Capoluogo: *Trieste*

(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia all'altezza del numero civico 17 della via Besenghi, percorre via Besenghi, scende scala Joyce, attraversa via S. Giacomo in Monte e piazza Sansovino; percorre via Madonnina, via del Molino a Vapore, via Toti, via Oriani, piazza Garibaldi, via Pascoli, supera il n. 12 e piega a sinistra per via Parini; con linea retta immaginaria, che comprende l'edificio scolastico contrassegnato con il n. 14 di via Pascoli, passa per via Manzoni, la segue e rientra in via Pascoli; percorre via Manzoni e via Settefontane, piega a destra, costeggia piazza Perugino, segue via Gregorutti, viale D'Annunzio, largo Mioni — con linea mediana — e via della Tesa; dal n. 6 della medesima raggiunge, con linea retta, via Rigutti, l'attraversa e perviene in via del Molino a Vento all'altezza del n. 56 escluso; percorre quest'ultima, via del Ponzanino, via dei Montecchi, via dell'Istria, campo S. Giacomo, via dell'Industria,

via Vespucci, via Concordia, via Marco Polo, via S. Marco, via Colombo, via Venier, via Vespucci, via Veronese e dal punto mediano tra i numeri civici 1 e 3 con linea retta immaginaria si ricongiunge col punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

3 - COLLEGIO DI TRIESTE IX

Capoluogo: *Trieste*

(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia alla radice del molo VII e segue la linea di delimitazione in comune con i collegi di Trieste III e IV sino al n. 37 di via Rigutti; percorre quest'ultima, circoscrive l'edificio contrassegnato con il n. 24/1 di via Bergamasco; raggiunge via del Veltro, largo Pestalozzi e via Gavardo; passa, con linea ideale, tra gli edifici scolastici ivi situati; piega per via d'Isella poi per via Ucekar e, attraversando con linea mediana il cortile del complesso I.A.C.P., percorre via Orlandini, piega a destra e, passando tra gli edifici numeri 15 e 42 della stessa, raggiunge via Abro; la percorre sino a tornare sulla via Orlandini; segue questa, via Olivia e via Zorutti; piega a sinistra, percorre via Lorenzetti e via Visinada; all'altezza del n. 1 della medesima, con linea ideale, attraversa l'area del Palazzetto dello Sport e la statale n. 202, ne percorre un breve tratto, attraversa via D'Alviano sino a via Svevo che percorre fino al numero civico 17 compreso e quindi con linea immaginaria giunge, passando per lo scalo legnami, al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

4 - COLLEGIO DI TRIESTE X

Capoluogo: *Trieste*

(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia all'altezza del n. 7 di via Carnaro che percorre sino al n. 37, circoscrive gli edifici contrassegnati con i numeri 12 e 14 di via Pola, si immette nella medesima e ne percorre un breve tratto, circoscrive il n. 8 della stessa, la raggiunge nuovamente ripercorrendola fino ad immettersi in via Svevo; segue quest'ultima e imbocca via Capodistria percorrendola sino all'altezza del n. 14; piega a sinistra e, passando tra gli edifici numeri 14, 20 e 22 della medesima, con linea immaginaria, raggiunge e percorre interamente via Testoni; si immette sulla statale n. 202 per breve tratto, piega a destra, imbocca e percorre via Selvatico; per via Orsera si immette in via Isola d'Istria, percorre parte di questa sino all'altezza del n. 5, piega a destra imboccando via Pisino che percorre sino al n. 42; piega ancora a destra e si immette nuovamente in via Capodistria per breve tratto; devia in via del Ronchetto percorrendola sino all'altezza del n. 16, piega ancora a destra e, con linea ideale raggiunge via Pirano all'altezza del n. 19, la percorre e, tra i numeri 1 e 4 della stessa, raggiunge via Baiamonti; piega a sinistra, percorre la medesima sino al piazzale omonimo; scende per breve tratto via dell'Istria, piega a sinistra e, dall'incrocio con via della Pace, con linea immaginaria che segue le suddivisioni cimiteriali, raggiunge via Costalunga che discende sino alla confluenza con salita di Zugnano; sale con linea immaginaria escludente gli edifici numeri 27 e 29 di via Negri, piega a destra sul retro del n. 110/1 di Erta S. Anna sino al n. 116, piega a sinistra percorrendola e, all'altezza del n. 73 si immette e attraversa via Brigata Casale; segue parte di Salita di Raute, via Monte Sernio, riattraversa via Brigata Casale, percorre via Campanelle sino a passare sul retro dell'edificio n. 263; con linea ideale raggiunge e segue il percorso della vecchia ferrovia; piega a destra dopo il n. 242 di via Campanelle, si immette in via Sartorio, la risale fino al n. 12 escluso e quindi con linea retta immaginaria raggiunge la confluenza della via Rio Corgnoleto con la strada di Fiume, percorre quest'ultima fino all'incrocio con via Kobler che percorre in direzione di via Campanelle; vi si immette seguendola fino all'incrocio con via Patrizio e su questa prosegue fino a ricongiungersi con strada di Fiume; piega a destra e, all'altezza del n. 103 della medesima, attraversa perpendicolarmente la statale n. 202, percorre un tratto della linea ferroviaria per Opicina, segue via del Destriero, piazza Foraggi, piega a sinistra in via della Tesa, corre ancora lungo la sede ferroviaria per raggiungere, al n. 7 di via del Veltro, la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste IX seguendola sino al punto di partenza. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

5 - COLLEGIO DI TRIESTE XIII

Capoluogo: *Trieste*

(Tribunale di Trieste)

Comprende la parte del territorio del comune di Trieste delimitata come segue: inizia dal mare allo scalo legnami e raggiunge con linea immaginaria la via Svevo all'altezza del punto mediano tra i numeri civici 17 e 19, quindi risale la via Svevo fino a raggiungere la linea di delimitazione del collegio IX e, lungo la linea di delimitazione in comune con i collegi di Trieste IX e X, raggiunge ed attraversa piazzale Baiamonti; da questo punto piega a destra per seguire via dell'Istria sino all'altezza del piazzale antistante il cimitero; con linea ideale passante tra gli edifici contrassegnati con i numeri 2 e 8 di via dei Vigneti, circoscrivendo il n. 65 della medesima, imbocca e percorre via Zara sino a via Soncini; segue questa fino alla confluenza di via Servola; prosegue lungo la stessa e via dei Giardini sino all'altezza del n. 57; con linea ideale che attraversa via del Ponticello, passa per la zona prospiciente gli edifici numeri dal 30/1 al 38/3 della stessa, includendoli; raggiunge e percorre via Valmaura e attraversa con linea immaginaria lo stabilimento Italsider sino al mare. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

6 - COLLEGIO DI SAN DORLIGO DELLA VALLE

Capoluogo: *San Dorligo della Valle*

(Tribunale di Trieste)

Comprende il comune di San Dorligo della Valle e parte del territorio del comune di Trieste delimitato come segue: inizia dalla Chiusa di S. Giuseppe, prosegue lungo la linea di delimitazione in comune con il collegio di Trieste XX fino all'altezza dei numeri 12 e 13 di via de Marchesetti; con linea immaginaria verso sud, corre a tergo degli edifici contrassegnati con i numeri dal 354 al 294 di strada di Fiume sino ad immettersi nella medesima; percorre questa e piega ancora a sud, attraversa salita al Mombeu, passa poi tra i numeri 6 e 8 della stessa ed il n. 9 di via Nicolich, poi tra i numeri 8, 6/2 e 6/1 di quest'ultima fino alla via del Castelliere; risale la stessa per piegare in via del Botro; percorre questa e via Rio Spinoleto; con linea immaginaria raggiunge via Montasio, la attraversa, passa a tergo del posteggio e poi tra gli edifici numeri 15 e 17 attinenti lo stesso; scende perpendicolarmente sino alla ferrovia, percorre quest'ultima risalendo sino a rio Storto; segue questo sino alla confluenza tra via Forti e via Maovaz; percorre via Forti, percorre via Curiel fino all'altezza di via Levitz, quindi piega a destra per breve tratto girando dietro l'edificio contrassegnato con il numero civico 8 di via Curiel e quindi a sinistra fino a raggiungere nuovamente la via Curiel all'altezza di via Batagely, che percorre, poi via Brigata Osoppo, via Levitz; attraversa via Rosani, percorre via Gardoni sino a congiungersi con strada per S. Giuseppe della Chiusa, all'altezza di Puglie di Domio; risale a nord lungo la strada per S. Giuseppe della Chiusa fino ad incontrare il confine con il comune di San Dorligo della Valle. (Salvo diversa indicazione il confine si intende tracciato sull'asse mediano delle vie, strade, piazze, viali, ecc.).

Art. 2.

Il presente decreto, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, addì 27 gennaio 1986

Il commissario: DE FELICE

Registrato alla delegaz. della Corte dei conti di Trieste il 12 febbraio 1986
Registro n. 1, foglio n. 12

86A2033

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ammissione a finanziamento di progetti d'investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. (Deliberazione 6 febbraio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1985, di 1.500 miliardi di lire per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito con legge 24 gennaio 1986, n. 7, per effetto del quale le risorse disponibili per il finanziamento di cui sopra sono state ridotte a 1.490 miliardi di lire;

Visto il già citato art. 12, che autorizza al secondo comma il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi di lire, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la propria delibera in data 22 febbraio 1985, con la quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dello stanziamento di cui sopra tra amministrazioni centrali e regionali, nonché i parametri di valutazione dei progetti;

Visto il citato art. 12 che, al terzo comma, attribuisce al CIPE il compito di valutare i progetti presentati per il finanziamento di cui sopra in relazione al contributo di ciascuno alla realizzazione degli obiettivi economici a medio termine e di stabilire, con riferimento ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui della BEI, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata a contrarre i mutui stessi;

Preso atto che l'intervento della BEI è condizionato alle decisioni degli organi deliberanti della Banca nonché al rispetto della normativa comunitaria ed in particolare delle direttive in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici;

Visti i risultati dell'istruttoria condotta dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici secondo quanto indicato nella delibera anzidetta, trasmessi ai membri del Comitato con lettera n. 3/10926 del 28 novembre 1985 e ulteriormente illustrati nella seduta del Comitato del 19 dicembre 1985;

Considerato che:

l'art. 12, primo comma, della legge n. 887/84 riserva sullo stanziamento ivi previsto almeno 300 miliardi di lire per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura e 50 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero, al restauro e alla valorizzazione di singoli beni monumentali, ad opera del Ministero dei beni culturali e ambientali;

lo stesso art. 12, terzo comma, fa salva la riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulle disponibilità nette complessive;

il medesimo art. 12, al quarto comma, riserva almeno 1.100, del totale dei mezzi stanziati dal primo e secondo comma, per l'esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;

la predetta riserva di 1.100 miliardi è ridotta a miliardi 1.090 per effetto del citato decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667;

punto 10 della citata delibera del CIPE 22 febbraio 1985 assegna non meno del 40 per cento delle disponibilità nette complessive ai finanziamento dei progetti proposti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il quinto comma di detto art. 12, che stabilisce che i progetti per il disinquinamento delle acque sono approvati dal CIPE con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, sentito, ai sensi della lettera *a)* dell'art. 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito con legge 25 luglio 1984, n. 381, il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

Udita la relazione e preso atto delle proposte del Ministro del bilancio e della programmazione economica, effettuate:

sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dal Nucleo di valutazione;

tenuto conto delle osservazioni espresse dalle amministrazioni interessate, particolarmente in merito all'ordine di priorità dei relativi progetti;

tenuto conto, per i progetti di disinquinamento delle acque, dei pareri espressi, ai sensi dell'art. 12, quinto comma, della legge n. 887/84, dal Comitato interministeriale di cui alle premesse;

avuto specifico riguardo agli obiettivi programmatici del Governo e del piano a medio termine e, segnatamente, a quelli relativi al sostegno dell'occupazione, allo sviluppo del Mezzogiorno ed alla necessità di una equilibrata distribuzione dei finanziamenti dal punto di vista territoriale e settoriale, anche in considerazione delle ripartizioni effettuate per gli anni 1983 e 1984;

Preso atto, altresì, dell'ampio e approfondito dibattito in merito all'opportunità, segnalata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, di procedere al finanziamento anche di alcuni progetti che, ancorché giudicati «non proponibili» a livello di istruttoria tecnica, appaiono rivestire una particolare importanza sui piani economico e/o sociale;

Delibera:

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa su indicata, i seguenti progetti di investimento sono ammessi al finanziamento sulle disponibilità di cui al citato art. 12, primo comma, nonché al ricorso ai mutui BEI di cui al secondo comma del medesimo articolo:

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Prima assegnazione (milioni)
Ministero dell'agricoltura:		
1. Derivazione ed adduzione di acqua a scopo irriguo dal fiume Adda	37.311	18.593
2. Opere presa dall'Adige e canale adduttore principale per irrigazione	13.975	6.964
3. Ristrutturazione irrigua comprensorio in destra Ofanto	22.167	11.046
4. Sistema del canale Emiliano-Romagnolo 16° lotto in provincia di Forlì e Ravenna	20.000	9.966
5. Ammodernamento dell'impianto irriguo del fiume Mucone	19.915	9.924
Ministero per i beni culturali e ambientali:		
6. Progetto sviluppo Matera cultura: le infrastrutture	30.393	15.146
7. Recupero e valorizzazione delle infrastrutture museali napoletane	11.060	5.511
8. Poli fondamentali sistemi museali fiorentini: Palazzo Pitti - Firenze	10.000	4.983
9. Poli fondamentali sistemi museali fiorentini: Museo degli Uffizi - Firenze	15.000	7.475
10. Restauro ed uso Rocca Albornoziana e colle S. Elia di Spoleto come centro polifunzionale	20.000	9.966
11. Restauro conservativo e adeguamento funzionale della Galleria nazionale arte moderna e contemporanea in Roma	15.000	7.475
12. Progetto per la valorizzazione delle mura urbane e di altre infrastrutture di Lucca	10.000	4.983

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Prima assegnazione (milioni)
13. Residenze e collezioni sabaude:		
Villa della Regina	1.500	748
Archivio di Stato Torino	3.500	1.744
Castello di Racconigi	5.000	2.491
14. Centro di restauro nella Certosa di S. Lorenzo - Padula (Salerno)	10.000	4.983
15. Parco archeologico monumentale del territorio ostiense	16.678	8.311
Ministero della difesa:		
16. Infrastrutture addestrative per sottufficiali A.M. Aeroporto di Capua	60.348	30.073
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:		
17. Porto commerciale di Augusta	43.000	21.428
Ministero dei lavori pubblici:		
18. Completamento calata Artom e sporgente Fornelli nel porto di La Spezia - 4° lotto	50.879	25.354
19. Completamento del terminal contenitori e degli accosti Ro-Ro a Capo Vado	63.740	31.763
20. Lavori ristrutturazione 2° braccio molo foraneo del porto di Bari con piazzale operativo	21.000	10.465
21. Istituti universitari e unità ospedaliere del Policlinico di Siena	35.000	17.441
22. Scuola per 1.500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila	54.500	27.159
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:		
23. Servizio nazionale di posta elettronica	20.000	9.966
Ministro per la protezione civile:		
24. Sistema abitativo di pronto intervento - SAPI	25.000	12.458
25. Sistema via satellite per comunicazioni di emergenza e raccolta dei dati territoriali (Progetto ARGO)	47.670	23.755
26. Sistema abitativo modulare di pronto intervento con utilizzo della ferrovia per esercizio e trasporto (COPIFER)	12.000	5.980
Ministero della pubblica istruzione:		
27. Università di Cagliari: realizzazione facoltà di medicina, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali	28.300	14.103
28. Università degli studi della Calabria - Facoltà di ingegneria - completamento	40.000	19.933
29. Università degli studi di Genova: nuova sede facoltà di architettura nel centro storico	20.000	9.966
30. I.U.O. - Consolidamento e restauro di palazzo Corigliano - Napoli	6.515	3.247
31. Università di Pavia - Dipartimento di genetica, ingegneria - attrezzature e biblioteca	14.800	7.375
32. Università di Napoli: realizzazione nuove sedi della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di economia e commercio, 1° lotto	39.987	19.927
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:		
33. Area di ricerca CNR Frascati - costruzione dell'area (direzione, istituti, laboratori)	38.363	19.117
Ministero della sanità:		
34. Nuova sede istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie	35.000	17.441
Ministero dei trasporti:		
35. Ferrovia Circumflegrea e Cumana - Materiale rotabile	10.000	4.983
36. Ferrovia Circumetnea - tratto città Catania	26.000	12.956
37. S. Ferrate secondarie Meridionali, forniture di 10 elettrotreni	18.500	9.219
38. Aerostazione passeggeri aeroporto «Marco Polo» di Venezia	25.100	12.508
39. Potenziamento ferrovia Torino-Aeroporto Caselle	30.000	14.950
Regione Abruzzo:		
40. Progetto pilota per il recupero e la gestione centralizzata impianti di trattamento acque reflue (prov. Pescara)	19.266	9.601
41. Ristrutturazione ampliamento e ammodernamento del porto di Giulianova	19.569	9.752
42. Nuove strutture interne e adeguamento bocca del porto di Ortona (Chieti)	33.958	16.922
43. Completamento nuova sede ospedale «SS. Annunziata» di Chieti	12.600	6.279
44. Integrazione e risanamento rete idrica consortile del Ruzzo	6.000	2.990
45. Tutela dall'inquinamento del lago di Scanno e della Valle del Sagittario	15.200	7.575
Regione Basilicata:		
46. Risanamento igienico sanitario della Valle del Noce e della costa di Maratea	12.610	6.284
47. Difesa delle infrastrutture del Medio Basento	30.500	15.199
48. Bacino del Noce: difesa del suolo	14.808	7.379
Regione Calabria:		
49. Porto di Roccella Ionica	18.228	9.083
50. Porto di Bagnara Calabra (completamento)	6.749	3.363
51. Porto di Cariati	14.025	6.989
52. Consolidamento abitato Catanzaro	10.500	5.232
Regione Campania:		
53. Sistemazione scarichi a mare emissario di Coroglio, Pedemontano di Posillipo e scolmatore Arena S. Antonio	35.000	17.441
54. Ammodernamento della linea tramviaria di Napoli	40.000	19.933
55. Sistemazione del complesso monumentale industriale di S. Leucio (Caserta)	10.000	4.983
56. Centro direzionale di Napoli - costruzione manufatti edilizi per l'interramento ferrovie CTP e SFSM	21.473	10.701
Regione Emilia-Romagna:		
57. Completamento area attrezzata S. Vitale destinata a terminal per merci unitizzate	27.483	13.695
58. Disinquinamento delle acque del bacino Trebbia - Tidone - Nure (prog. 1°, segmento 01)	8.000	3.987
59. Completamento impianto di depurazione Mancasale e collettore, bacino del Crostolo (prog. 1°, segmento 03)	6.500	3.239
60. Disinquinamento delle acque del bacino Burana-Po di Volano (prog. 1°, segmento 06)	19.722	9.828
61. Disinquinamento delle acque del bacino del Reno (prog. 1°, segmento 07)	21.577	10.752
62. Disinquinamento delle acque del bacino Destra Reno (prog. 1°, segmento 08)	5.800	2.890
63. Completamento del sistema depurativo costiero, schema ferrarese (prog. 1°, segmento 09)	11.500	5.731

Amministrazione proponente Titolo del progetto	Finanziamento approvato (milioni)	Prima assegnazione (milioni)
64. Completamento del sistema depurativo costiero, schema ravennate (prog. 1°, segmento 10)	16.500	8.222
65. Completamento del sistema depurativo costiero, schema cervese-cesenate. Potenziamento impianto consortile e collettori Cesenatico Sud-Gatteo e Gatteo-Bellaria (prog. 1°, segmento 12, sottoprogetto 5)	18.900	9.418
66. Completamento del sistema depurativo costiero, schema Valle Marecchia-Valconca. Impianto di depurazione S. Giustina, condotte prementi e stazioni di sollevamento, collettore AUSA e collettori in destra ed in sinistra Marecchia (prog. 1°, segmento 13, sottoprogetti 1-2-3-4-5-6)	35.000	17.441
Regione Friuli-Venezia Giulia:		
67. Progetto irrigazione medio Friuli 1° lotto	23.272	11.597
68. Progetto forestazione nella provincia di Udine	12.344	6.151
69. Disinquinamento della baia di Muggia, 1° lotto	34.680	17.282
70. Disinquinamento laguna Marano e Grado (Lignano Sabbiadoro)	16.332	8.139
Regione Lazio:		
71. Nuovo acquedotto del lago di Bracciano	28.200	14.053
72. Tutela dall'inquinamento del lago di Bolsena (escluso collettamento e trattamento acque bianche)	31.989	15.941
73. Ristrutturazione, captazione e adduzione acquedotto Sabino (Alto, Vecchio e Basso, Nuovo)	13.200	6.578
74. Difesa spiaggie provincia Latina, 1° e 2° lotto	11.981	5.970
Regione Liguria:		
75. Fognature del comune di Ventimiglia, risanamento igienico del territorio comunale	11.000	5.482
76. Fognature del comune di Sanremo, risanamento igienico del territorio comunale	14.900	7.425
77. Restauro conservativo del palazzo Ducale della città di Genova	18.966	9.451
Regione Lombardia:		
78. Disinquinamento del fiume Ticino (Varese - Milano - Pavia)	49.035	24.436
79. Disinquinamento del fiume Lambro: Consorzio acqua potabile - impianto di Caleppio (segmento 04, lotto 10) - Consorzio Nord-Milano - impianto di Pero (segmento 04, lotto 03) - Consorzio alto Lambro e Piani d'Erba (1° lotto, stralcio C)	62.562	31.176
80. Disinquinamento del fiume Adda: lotto 5: seconda linea impianto di depurazione, completamento collettori - lotto 6: linea di gestione anaerobica fanghi impianti di Bergamo - lotto 8: ampliamento impianto di depurazione di Crema e terzo lotto, collettori consortili	27.737	13.822
81. Riassetto idrogeologico del territorio dell'Oltrepò Pavese, provincia di Pavia: interventi urgenti ed indifferibili relativi ai bacini M, A, L ed F	20.511	10.221
Regione Marche:		
82. Sistemazione idraulica, regimazione acque e consolidamento dei centi abitati nel bacino del Misa	22.071	10.998
83. Risanamento della fascia costiera: aree di Falconara, di Ancona sud, di San Benedetto, di Civitanova e della provincia di Pesaro (8 sistemi)	93.727	46.707
Regione Molise:		
84. Risanamento e ottimizzazione rete idrica Campobasso con recupero risorse locali (1° lotto)	28.134	14.020
85. Interventi di difesa e consolidamento dell'abitato in comune di Ripamolisani	16.792	8.368
Regione Piemonte:		
86. Interporto di Orbassano - 1° lotto	35.000	17.441
87. Nuova adduzione e ristrutturazione nel Consorzio Borgomanero e Gozzano uniti (completamento)	7.438	3.706
88. Nuova captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria:		
acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi (estensione del 1° lotto)	6.948	3.463
acquedotto Langhe sud orientali (ristrutturazione, 1° lotto)	6.000	2.990
acquedotto Valtiglione (completamento ristrutturazione rete ed allacciamento Nizza Monferrato e Canelli)	4.000	1.993
89. Disinquinamento acque reflue nell'area Cervo-Sesia:		
CORDAR Biellese (impianto di Cossato e collettori)	13.600	6.777
CORDAR Valsesia (impianto di Serravalle e collettori)	8.500	4.236
90. Canalizzazioni ed impianti di depurazione (area di intervento n. 3 Agogna Ticino)	32.022	15.957
91. Risanamento acque (area di intervento n. 4 Orco-Dora Baltea). Consorzi Caluso, Rivarolo, Agliè, Courgnè, Forno, Strambino (sistema B, impianto e canalizzazioni BDF e BA)	37.399	18.637
92. Risanamento corsi d'acqua area metropolitana torinese (area d'intervento n. 5): Impianto Po-Sangone, linea di trattamento liquami e fanghi	69.500	34.634
93. Raccolta e depurazione acque reflue (area di intervento n. 7 Cuneo): ampliamento impianto di depurazione di Cuneo con recupero energetico ed estensione canalizzazioni raccolta	10.070	5.018
Regione Puglia:		
94. Irrigazione del Salento, 1° lotto: irrigazione nei comprensori di Veglie e Salice Salentino	45.047	22.448
95. Centro servizi per la commercializzazione ed assistenza per la floricoltura nel comune di Terlizzi	10.000	4.983
96. Parco regionale attrezzato «Porto Selvaggio»	10.000	4.983
Regione Sardegna:		
97. Riordino della rete irrigua del comprensorio del 1° lotto (Coghinas)	32.020	15.956
98. Completamento della rete idrica e fognante di Porto Torres	11.374	5.668
99. Tutela acque invasate del lago Omodeo mediante risanamento igienico sanitario dei comuni rivieraschi del XIV comprensorio	25.450	12.682
100. Potenziamento della rete est del Liscia	16.000	7.973

Amministrazione proponente Titolo del progetto —	Finanziamento approvato (milioni) —	Prima assegnazione (milioni) —
101. Acquedotto schema n. 46 P.R.G.A. provincia Cagliari	29.279	14.590
Regione Sicilia:		
102. Completamento ospedale Barone Romeo di Patti (Messina), 4° lotto	10.800	5.382
103. Nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca	24.500	12.209
104. Completamento ospedale regionale di Messina in contrada Papardo	26.943	13.426
105. Complesso ospedaliero per 220 posti letto in Acireale (Catania)	20.000	9.966
106. Opere di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV	39.000	19.435
107. Trattamento e riutilizzo acque reflue in Marsala	26.550	13.231
Regione Toscana:		
108. Impianto consortile comprensorio fiorentino, 1° lotto. Prima linea dell'impianto di depurazione (opera n. 1); sistema di collettori (opere numeri 3, 5, 6, 7, 8, 10)	89.500	44.600
109. Progetto Arno - Comprensorio del cuoio (area 17, 1° lotto)	55.228	27.522
Regione Umbria:		
110. Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno	10.189	5.077
111. Città di Orvieto - sistema di mobilità alternativa - 1° lotto	10.028	4.997
Regione Valle d'Aosta:		
112. Sistemazioni idrauliche fondamentali del bacino della Valle d'Aosta	48.000	23.920
Regione Veneto:		
113. Disinquinamento alto bacino del Gorzone	59.890	29.845
114. Disinquinamento della laguna di Venezia. Potenziamento impianti di Codevigo e di Chioggia; rete interna (lotto 19) e collettamento (lotto 20) di Chioggia; rete di collettamento Consorzio del Mirese (lotti 15-16-17-18-19-20-21-22)	47.958	23.899
115. Disinquinamento del bacino del Brenta-Bacchiglione. Impianto consortile e fognature Thiene. Impianto consortile e fognature Cittadella	20.600	10.265
116. Disinquinamento del bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante:		
collettori di raccolta degli impianti di Rosolina Mare ed Albarella; condotta di smaltimento a mare ed impianto di sollevamento di Caleri	11.438	5.699
impianto di depurazione Po di Levante	3.595	1.792
117. Sistemazione idraulica del comprensorio Dese Sile	20.000	9.966
Totale . . .	2.989.968	1.489.968

2. Per i progetti ammessi al finanziamento le amministrazioni interessate sono tenute a chiedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, alla BEI per il tramite del Ministero del tesoro ed informandone il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il mutuo di cui al citato art. 12, secondo comma, per l'ammontare massimo che la Banca riterrà di assegnare ad ogni singolo progetto da essa considerato ammissibile. Tale ammontare non potrà comunque eccedere il finanziamento approvato dal CIPE, fermo restando il vincolo globale di bilancio.

L'inadempienza in proposito costituisce motivo di revoca del finanziamento del progetto.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato e le amministrazioni regionali dovranno attivare le procedure per l'aggiudicazione dei lavori — con l'osservanza di quanto disposto al punto 3, primo comma, della delibera del CIPE 22 febbraio 1985 — in tempo utile per poter procedere alla formalizzazione dello schema di contratto ed alla consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le procedure anzidette dovranno in ogni caso essere conformi alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei lavori pubblici anche al fine di non pregiudicare le possibilità di cofinanziamento da parte della BEI.

Le amministrazioni di cui sopra dovranno altresì trasmettere al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando di gara per l'appalto delle opere, il testo e la documentazione del bando medesimo con l'indicazione delle opere da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione.

Nei casi nei quali, ricorrendo le condizioni di cui al citato punto 3, primo comma, della delibera 22 febbraio 1985, venga adottata altra procedura, le amministrazioni daranno tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica motivata comunicazione della procedura intrapresa, con indicazione del programma di esecuzione delle opere.

Per i progetti di disinquinamento delle acque la stessa documentazione di cui ai precedenti due commi dovrà essere trasmessa agli uffici del Ministro per l'ecologia.

Sulla base di dette documentazioni e comunicazioni il Ministero del bilancio e della programmazione economica, accertata la regolarità della procedura, provvederà ad avviare tempestivamente gli adempimenti necessari per le operazioni di accredito di cui al successivo punto 6.

4. Le amministrazioni interessate daranno immediata comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri entro il termine prescritto al Ministero del bilancio e della programmazione economica che provvederà, con i propri ispettori, alle opportune verifiche. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il Ministero darà comunicazione al CIPE ai fini della revoca del finanziamento e della conseguente diversa allocazione delle somme resesi così disponibili.

5. Per ciascuno dei progetti ammessi al finanziamento, nelle more della definizione delle procedure istruttorie della BEI, fermo restando l'ammontare complessivo del finanziamento approvato, viene attribuita alle amministrazioni interessate una prima assegnazione pari alle quote rispettivamente indicate al precedente punto 1.

Qualora l'ammontare dei finanziamenti via via deliberati dalla BEI per taluni progetti fosse superiore alla differenza tra i finanziamenti approvati dal CIPE e le assegnazioni di fondi concesse, il Ministro del bilancio e della programmazione economica procederà ad una corrispondente decurtazione delle assegnazioni già disposte e, utilizzando i mezzi resi così disponibili, all'attribuzione di ulteriori quote ai restanti progetti fino alla copertura totale del finanziamento approvato. Il Ministro del tesoro provvederà alle occorrenti compensazioni contabili.

Le amministrazioni potranno procedere, nei termini di cui al precedente punto 3, all'aggiudicazione dell'opera per l'intero ammontare del finanziamento approvato, provvedendo alla consegna dei lavori nei limiti delle assegnazioni via via attribuite nonché degli eventuali mezzi propri anticipabili allo scopo senza alcun aggravio di oneri e di interessi per il bilancio dello Stato.

6. Le somme destinate alle amministrazioni centrali sono iscritte sui rispettivi stati di previsione.

Le somme destinate alle amministrazioni regionali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti sull'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. La Cassa provvederà ad accreditare alle amministrazioni interessate per ogni progetto un primo acconto pari al 20 per cento dell'ammontare del finanziamento approvato sulla base della comunicazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui all'ultimo comma del

precedente punto 3, ed un secondo acconto, anch'esso pari al 20 per cento dell'ammontare del finanziamento approvato, sulla base della comunicazione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica circa l'avvenuta attuazione degli adempimenti di consegna dei lavori con contestuale apertura dei cantieri nel termine prescritto. I successivi acconti, in quote non inferiori al 10 per cento ciascuna dell'ammontare del finanziamento approvato — comunque sempre nei limiti delle assegnazioni concesse — avverranno da parte della Cassa depositi e prestiti a fronte di comprovati stati di avanzamento dei lavori e di altri documenti giustificativi della spesa, compreso quello dell'accredito dell'anticipazione all'impresa aggiudicatoria, convalidati e trasmessi da parte delle regioni stesse.

La Cassa depositi e prestiti invierà semestralmente al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione con l'indicazione dei pagamenti effettuati.

7. Il Ministero del tesoro provvederà a stipulare con la BEI apposita convenzione ai sensi del citato art. 12, secondo e terzo comma. Con la stessa convenzione saranno definite le procedure per il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle rate di ammortamento dei mutui.

8. La BEI sarà invitata a comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro le proprie deliberazioni sui singoli progetti, con l'indicazione dell'ammontare dei muti concessi.

9. Le singole amministrazioni centrali e regionali provvederanno, per i progetti ammessi al finanziamento dalla BEI, a stipulare con la Banca i relativi contratti di mutuo, i quali si richiameranno, per quanto necessario, alla convenzione di cui al punto 7. Le amministrazioni centrali, per i progetti di loro competenza, e la Cassa depositi e prestiti, per i progetti regionali e su documentata richiesta, provvederanno a comunicare direttamente alla BEI e, per conoscenza, ai Ministeri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui sopra e/o nei singoli contratti di mutuo, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di attivare le erogazioni sui finanziamenti concessi dalla BEI medesima.

Il finanziamento concesso alle singole amministrazioni sarà al lordo di spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

10. Per i progetti di edilizia sanitaria l'erogazione di fondi avverrà previa verifica, a cura del Ministero del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministero della sanità, dell'osservanza da parte delle regioni delle disposizioni contenute nei commi primo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il primo piano sanitario triennale 1986-88.

Per il progetto n. 21 l'erogazione dei fondi sarà subordinata alla verifica dell'esistenza, tra l'Università di Siena e la regione Toscana, della convenzione intesa, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a disciplinare l'apporto nel settore assistenziale della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale ed i rapporti, per le esigenze della ricerca e dell'insegnamento, tra la facoltà stessa e le unità sanitarie locali.

11. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, qualora sulla base delle comunicazioni della BEI si manifestasse l'impossibilità di realizzare la copertura integrale dei finanziamenti approvati di cui al punto 1, provvederà a sottoporre la questione al CIPE per le decisioni del caso.

12. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è incaricato di verificare periodicamente, a mezzo dei propri ispettori, l'effettiva realizzazione dei progetti finanziati nei tempi previsti e di riferire al CIPE, anche per gli eventuali adempimenti di competenza.

13. Relativamente ai progetti ammessi al finanziamento sulle risorse di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 e all'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le amministrazioni potranno procedere, ove occorra, secondo quanto stabilito al precedente punto 5, ultimo comma.

Roma, addì 6 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A2032

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 53/1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395;

Vista la delibera CIPI in data 6 maggio 1981;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la delibera del CIPE dell'11 ottobre 1984 che detta le nuove direttive concernenti la metodologia di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984, con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti CIP n. 8/1983, n. 29/1983, n. 20/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi nel quadro delle compatibilità generali determinate dalla difficile situazione economica del Paese e nei limiti programmatici stabiliti dal Governo per l'anno 1985;

Visto il telescritto 19 dicembre 1984 del Ministero della sanità secondo cui la disposizione adottata in precedenza dal CIP sull'adeguamento dei prezzi delle scorte dei medicinali risponde all'esigenza di non determinare difficoltà di reperimento dei farmaci sul mercato;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

A) Di procedere all'aggiornamento dei prezzi delle specialità medicinali elencate nell'allegato *A* nella misura globale pari all'8% mediante:

1) l'applicazione graduale del nuovo metodo prevista dalla delibera CIPE dell'11 ottobre 1984;

2) aggiornamento del costo della manodopera in L. 18.000:h;

3) aumento del riconoscimento del costo dei materiali di confezionamento limitato al 10%, in attesa del completamento delle indagini necessarie per il puntuale aggiornamento dei costi dei singoli materiali.

B) Entro il mese di luglio 1985, con il progredire delle rilevazioni necessarie per la graduale applicazione del nuovo metodo, verrà effettuata una verifica sulla dinamica dei vari fattori di costo, ai fini di un eventuale ulteriore adeguamento dei prezzi nel rispetto dei vincoli imposti dall'obiettivo di contenimento del tasso di inflazione nei limiti indicati dal Governo.

C) A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del seguente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi di vendita al pubblico delle specialità medicinali risultanti dall'etichetta di cui all'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1984, n. 1265, sono sostituiti per le specialità medicinali comprese nell'allegato *A*, con quelli indicati nell'allegato stesso a fianco di ciascuna specialità. Tali prezzi fissi ed unici su tutto il territorio nazionale sono comprensivi di IVA.

D) Considerati i tempi tecnici minimi necessari per il ritiro ed il riconfezionamento delle giacenze esistenti presso gli industriali, i grossisti ed i farmacisti è ritenuta l'esigenza assoluta di assicurare l'assistenza farmaceutica senza soluzione di continuità, evitando così ogni possibile pregiudizio della salute della popolazione; i produttori, i grossisti e i farmacisti stessi aggiornano il prezzo delle confezioni mediante la sovrastampa indelebile o l'adozione di un bollino trasparente autoadesivo recante il prezzo di vendita al pubblico stabilito dal presente provvedimento e la seguente indicazione «CIP n. 53/1984» da sovrapporre alla fustella o etichetta originale che consenta di identificare chiaramente questi ultimi con particolare riguardo al nome del prodotto.

Il bollino in questione, una volta applicato, dovrà non essere asportabile se non deteriorando la fustella o etichetta originale.

E) Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati *B* e *C* con le stesse modalità di cui al precedente punto *A)*;

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

F) I margini di distribuzione da applicare sui prezzi delle specialità medicinali di cui agli allegati *A, B, C* sono confermati nelle seguenti misure:

grossisti: 8% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA;
farmacisti: 25% sul prezzo al pubblico al netto dell'IVA.

Roma, addì 21 dicembre 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO *B*-5/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Mucovent- Essex		
ad 10 supp	25826/013	6.500
bb 10 supp	25826/025	4.810
im 10 f 4 ml	25826/037	5.890
iv 10 f 10 ml	25826/049	7.200
12 cps	25826/052	5.200
Roiten - Schering		
30 cpr 20 mg	25875/016	11.115
6 f 2 ml	25875/028	5.215
os gtt 30 ml	25875/030	7.825
Sporidyn - Cyanamid		
im 1 fl pv 1 g + 1 f 3 ml	25816/012	14.165
im 1 fl pv 250 mg + 1 f 3 ml	25816/024	5.255
im 1 fl pv 500 mg + 1 f 3 ml	25816/036	8.205
iv 1 fl pv 1 g + 1 f 10 ml	25816/048	13.855
iv 1 fl pv 250 mg + 1 f 5 ml	25816/051	5.205
iv 1 fl pv 500 mg + 1 f 5 ml	25816/063	8.105
Trixidin - Schering		
12 cps 250 mg	25787/019	21.195
8 cps 500 mg	25787/021	27.325
grat sosp 100 ml 250mg/5ml	25787/033	34.410
grat sosp 60 ml 500mg/5ml	25787/045	40.315

ALLEGATO *B*-5/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Cerebropan - ISM		
iv 4 fl 3 g 15 ml	23814/041	8.290
os gtt 30 ml 10 g	23814/054	3.965
40 cpr 800 mg	23814/066	9.480
Micoxolamina - Dompè		
6 ovuli vag 50 mg	25235/084	8.420
15 ovuli vag 50 mg	25235/096	18.505

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Albumina Sclavo - Sclavo		
5% fl 50 ml	22515/086	22.235
5% fl 100 ml	22515/098	42.470
5% fl 250 ml	22515/100	100.560
Artrodol - Agips		
20 cpr 500 mg	25450/038	7.590
30 cpr 500 mg	25450/040	10.530
Micoxolamina - Dompè		
3 ovuli vag 100 mg	25235/060	7.715
6 ovuli vag 100 mg	25235/072	14.190
Ulcedin - Agips		
30 cpr 800 mg	24443/069	48.000

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Antipulmina - Lisapharma		
im 8 F 2 ml	9644/042	3.010
C/Efedrina im b f 2 ml	9644/055	3.025
6 Supp	9644/067	1.790
Biofolin - Ital Suisse		
im 6 f liof + 6 f 2 ml	20214/021	5.000
Ferro Complex - Selvi		
os 10 fl 10 ml	16443/020	4.055
Liverest - Farmac. Mil.		
im 5 f liof + 5 f solv	19681/028	3.665

MODIFICHE CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Tasto - Scharper		
30 cpr mast	23135/066	3.410

MODIFICHE FORMA FARMACEUTICA

Solupemid - Recordati		
os grat 20 bust 200 mg	24213/035	8.500
os grat 20 bust 400 mg	24213/047	12.275

MODIFICHE MISTE

Cardiogen - Mediolanum		
os 10 fl 1 g 10 ml	11041/023	16.020
Fruttidasi - Biom. Foscama		
os 6 fl 10 ml	16929/034	4.680
os 10 fl 10 ml	16929/046	6.345

ALLEGATO C-7/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Alospor - Ciba Geigy		
im 1 fl pv 1 g + 1 f 3 ml	25810/019	14.165
im 1 fl pv 250 mg + 1 f 2,5 ml	25810/021	5.305
im 1 fl pv 500 mg + 1 f 2,5 ml	25810/033	8.310
iv 1 fl pv 1 g + 1 f 10 ml	25810/045	13.855
iv 1 fl pv 250 mg + 1 f 5 ml	25810/058	5.205
iv 1 fl pv 500 mg + 1 f 5 ml	25810/060	8.105
Beta-Acigoxin - Inverni Della Beffa		
40 cps 0,2 mg	25158/015	5.650
40 cps 0,1 mg	25158/027	5.295
Hemocromo Polifarma - Polifarma		
os 10 fl 20 mg	25793/011	10.495
os 10 fl 40 mg	25793/023	16.850
Mag 2 - Lirca		
iv im 6 f 10 ml	25519/012	4.420
os 20 fl 10 ml	25519/024	9.300
Mucofrin - Essex		
20 cps 100 mg	25533/011	5.110
20 cps 200 mg	25533/023	8.310
os gtt 25 ml	25533/035	5.185
os gtt 40 ml	25533/047	7.405
scir 200 ml	25533/050	5.030
os grat 24 bust 100 mg	25533/062	6.490
os grat 24 bust 200 mg	25533/074	10.190
os grat 60 bust 300 mg	25533/086	33.195
ad 10 supp	25533/098	5.510
bb 10 supp	25533/100	3.675
latt 10 supp	25533/112	2.395
ad im 10 f 4 ml	25533/124	4.630
bb im 10 f 2 ml	25533/136	3.790
aerosol 10 f 3 ml	25533/148	3.975

ALLEGATO C-7/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Naticardina - Chinoin		
r 20 cps	13906/033	5.225
r 40 cps	13906/045	8.795

SERIE

Oriens - Inverni Della Beffa		
48 cpr 100 mg	23509/021	12.695

MODIFICHE COMPOSIZIONE

Roseomix - Farmigea		
pom oft 5 g	17586/049	2.055

MODIFICHE MISTE

Roseomix - Famigea		
coll 1 fl liof + 1 fl 10 ml	17586/037	3.415

86A2095

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 22/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Visto l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Viste le delibere del CIPE in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978 e 11 ottobre 1984;

Visto il provvedimento CIP n. 38/1984 con il quale vengono dettate le necessarie prescrizioni per l'applicazione del nuovo metodo di calcolo dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Visti i provvedimenti CIP numeri 29/1983, 20 e 53/1984;

Visto l'esito dell'esame dell'istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti sopra richiamati;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del CIP;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali di cui agli allegati;

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 7 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO *A*-3/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Bamifix - Chiesi		
'Mite' 30 conf 300 mg	26021/016	12.565
30 conf 600 mg	26021/028	20.945
AD 10 supp 750 mg	26021/030	11.090
BB 10 supp 250 mg	26021/042	6.285
Biostim - Roussel M.		
8 conf 1 mg	25992/013	8.620
16 conf 1 mg	25992/025	14.520
Cardip - Isom		
30 conf 20 mg	26075/010	16.715
50 conf 20 mg	26075/022	25.770
Cefosint - Proter		
'1000' im 1 fl + 1 f 3 ml	26024/012	17.435
'250' im 1 fl+ 1 f 1 ml	26024/024	5.900
'500' im 1 fl + 1 f 1,5 ml	26024/036	9.780
'2000' iv 1 fl pv	26024/048	30.530
'1000' iv 1 fl + 1 f 10 ml	26024/051	16.965
Deflan - Guidotti		
10 cpr 6 mg	26046/019	9.610
10 cpr 30 mg	26046/021	40.025
Dexicam - Off		
30 cps 10 mg	25948/011	11.305
30 cps 20 mg	25948/023	19.915
10 supp 20 mg	25948/035	8.550
Dinelasi - Sis. Ter		
im iv 10 f 200 mg 2,5 ml	26111/017	50.215
Hadiel - Piam		
50 conf 200 mg	26015/014	13.385
retard 30 conf 400 mg	26015/026	18.075
Hemoflux - Sifarma		
30 cpr 300 mg	25988/015	16.135
os gtt 15 ml	25988/027	5.270
os gtt 30 ml	25988/039	8.985
Nicardal - Italfarmaco		
30 conf. 20 mg	25991/011	17.575
50 conf. 20 mg	25991/023	27.100
Nicarpin - Chiesi		
30 cpr 20 mg	26020/014	16.200
50 cpr 20 mg	26020/026	25.190
Parentamin - Pierrel		
flebo 10% fl 250 ml	25989/017	8.600
flebo 10% fl 500 ml	25989/020	14.520
Pernexin - Schering		
'20' os 10 fl 10 ml	25995/010	11.925
'20' os grat 20 bust	25995/022	18.245
'20' 20 cpr mast 400 mg	25995/034	17.580
'40' os 10 fl 15 ml	25995/046	19.320
'40' os grat 12 bust	25995/059	20.640
Siderofolin - Lifepharma		
os 10 fl 15 ml 800 mg	25952/019	20.010
os grat 12 bust 800 mg	25952/021	20.270
12 cpr 800 mg	25952/033	19.755
Urodene - Off		
20 cps 200 mg	25947/019	6.750
20 cps 400 mg	25947/021	11.650
Urson - Ripari-Gero		
40 cpr 80 mg	25968/013	13.810
20 cpr 240 mg	25968/025	18.870
20 cpr 480 mg	25968/037	35.030

ALLEGATO *A*-3/MOD.

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Altiazem - Lusofarmaco		
iniett 5 fl liof + 5 f 5 ml	25271/026	6.890
Micomicen - ABC		
6 ovuli vag 50 mg	25216/058	8.145
15 ovuli vag 50 mg	25216/060	17.875
Monoket - Chiesi		
Retard 30 cps 50 mg	25200/039	21.955
Nicetile - Sigmatau		
os grat gtt est 12,316 g	25369/063	29.435

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Legofer - Italfarmaco		
'40' os 10 fl 15 ml	25702/046	23.045
'40' os grat 12 bust 5 g	25702/059	24.625
Micomicen - ABC		
6 ovuli vag 100 mg	25216/072	14.085
Stilamin - Serono		
iv 1 f liof 3 mg + 1 f solv	24724/027	474.180
Ulcopir - Mitim		
30 cpr 50 mg	25549/039	19.130
50 cpr 50 mg	25549/041	30.685

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Adical 12 Smit - UCB		
gtt os 15 ml	7846/037	1.805
fte gtt os 15 ml	7846/049	1.810
Trefocor - Malesci		
im 5 f liof + 5 f 3 ml	17583/028	4.610

MODIFICHE MISTE

	Numero di registrazione	Prezzo
Ginatren - Italfarmaco		
1 fl liof + 1 f 0,5 ml	24571/034	12.235
3 fl liof + 3 f 0,5 ml	24571/046	31.400

ALLEGATO *B*/N.R.

	Numero di registrazione	Prezzo
Dopergin - Schering		
30 cpr 0,1 mg	25997/014	9.235
30 cpr 0,2 mg	25997/026	12.245

86A2094

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di anatomia umana normale, cattedra di chimica biologica e cattedra di neuropatologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Verona.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, ed in particolare la tabella *P* annessa alla medesima concernente la dotazione organica del personale non docente dell'Università di Verona che contempla, fra gli altri, l'assegnazione di cinque posti di settima qualifica funzionale, profilo collaboratore tecnico, area tecnico scientifica e socio sanitaria, integrati da un posto passato dall'Università di Padova;

Considerato altresì che un posto del suddetto profilo è stato coperto da personale proveniente dall'Università di Padova e un posto trasferito dall'Università di Torino;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente dell'Università;

Vista la propria nota di data 27 gennaio 1984, prot. n. 2001, relativa alla richiesta di autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione a bandire concorsi pubblici per la copertura dei posti disponibili nella pianta organica del personale non docente dell'Università degli studi di Verona di cui alla tabella *P*, annessa alla legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione di data 14 marzo 1984, prot. 1054 c/1, con la quale si autorizza l'Università degli studi di Verona a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale non docente;

Considerato che l'80% dei tre posti di settima qualifica, profilo collaboratore tecnico, che vengono messi a concorso, pari a due unità, va riservato al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente dal profilo di assistente tecnico di laboratorio o tecnico di radiologia dell'area socio sanitaria sesta qualifica funzionale con cinque anni di anzianità nella stessa ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla predetta sesta qualifica, secondo quanto disposto dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Verona sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, area tecnico scientifica e socio sanitaria, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anatomia umana normale	posti 1
cattedra di chimica biologica	» 1
cattedra di neuropatologia	» 1

Due dei tre posti messi a concorso sono riservati al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria proveniente della sesta qualifica funzionale, profilo di assistente tecnico di laboratorio o tecnico di radiologia dell'area socio sanitaria, con un'anzianità di almeno cinque anni nella medesima ed in possesso del titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla predetta sesta qualifica.

È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore degli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55 ex legge n. 288/78;

c) per ogni posto messo a concorso, diploma di laurea indicato nell'allegato *A* del presente bando o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo, può partecipare al concorso il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alla sesta qualifica funzionale, in servizio da almeno cinque anni senza demerito. È considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

Del pari, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente articolo per i candidati che partecipano al concorso su posti riservati ed in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente bando di concorso.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina in ruolo.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del rettore.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto indicato nell'art. 1 del presente bando, redatte sull'allegato modello, reso legale, dovranno essere prodotte al rettore dell'Università degli studi di Verona, via S. Francesco n. 20, Verona, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, segretario comunale, cancelliere o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con l'indicazione della qualifica o della carriera e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) gli eventuali titoli, diplomi o documenti atti a dimostrare speciale preparazione, o attestazioni di servizi, che i candidati ritengano utili ai fini del concorso, allegando debita documentazione ad attestazione di quanto dichiarato;

9) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Per i candidati che partecipano al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 1 o ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente bando di concorso è sufficiente precisare nella domanda le indicazioni di cui ai numeri 5), 7), 8) e 9) del presente articolo.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Programma d'esame

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, per ciascun posto, come indicato nella tabella *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Il diario della prova scritta e della prova pratica con l'indicazione del giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno verrà comunicato ai candidati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per le prove con un documento di riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto.

Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, diplomi, documenti o attestazioni di servizi, la votazione riportata nella prova scritta e pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Valutazione dei titoli

Ai titoli, diplomi o documenti atti a dimostrare speciale preparazione, o attestazioni di servizi, che i candidati ritengano utili ai fini del concorso, di cui al punto 8) dell'art. 4 del presente bando di concorso, la commissione esaminatrice riserverà un punteggio non superiore al 25% del totale dei punti.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti. La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 7.

Preferenza a parità di merito

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che abbiano ed intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire al rettore dell'Università degli studi di Verona, via S. Francesco n. 20 - 37129 Verona, i relativi documenti, in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali entro il termine di quindici giorni che decorre dal giorno successivo all'esposizione della graduatoria all'albo ufficiale della sede.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine descrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove e dei punti attribuiti per i titoli previsti dall'art. 6 del presente bando di concorso.

Con decreto rettorale, tenuto conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore di candidati che si trovino in possesso di particolari requisiti previsti dalle leggi vigenti, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al rettore dell'Università degli studi di Verona, via S. Francesco, 20 - 37129 Verona, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti su carta legale si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *d*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 10.

Nomina

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati collaboratori tecnici in prova, settima qualifica funzionale, area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, presso l'Università degli studi di Verona, nel ruolo del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con diritto allo stipendio annuo lordo di L. 6.400.000 pari alla classe iniziale del settimo livello retributivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, oltre alle competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione del personale.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogata di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le commissioni giudicatrici saranno nominate con decreto del rettore e saranno composte secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Verona, addì 20 febbraio 1985

Il rettore: TERZIAN

Registrato alla deleg. della Corte dei conti di Verona il 10 dicembre 1985
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 34

TABELLA *A*

PROVE D'ESAME

CATTEDRA DI ANATOMIA UMANA NORMALE

Prova scritta:

Tecniche di preparazione dei campioni biologici per l'osservazione al microscopio ottico ed elettronico.

Prova pratica:

Utilizzazione degli apparecchi di ultramicrotomia, centratura ed utilizzazione del microscopio ottico ed elettronico.

Prova orale:

Discussione dell'elaborato scritto ed esame di lingua inglese o francese.

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;
diploma di laurea in scienze biologiche e scienze naturali;
diploma di laurea in farmacia.

CATTEDRA DI CHIMICA BIOLOGICA

Prova scritta:

Metodi di analisi per acidi nucleici e proteine.

Prova pratica:

Analisi spettrofotometriche con particolare riguardo alla definizione della struttura degli acidi nucleici in soluzione.

Prova orale:

Discussione dell'elaborato scritto ed esame di lingua inglese.

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;
diploma di laurea in scienze biologiche.

CATTEDRA DI NEUROPATOLOGIA

Prova scritta:

Argomenti di neuropatologia ottica e strutturale.

Prova pratica:

Utilizzazione degli apparecchi di ultramicrotomia, centratura ed utilizzazione del microscopio ottico ed elettronico.

Prova orale:

Discussione dell'elaborato scritto ed esame di lingua inglese.

Titolo di studio richiesto:

diploma di laurea in medicina e chirurgia;
diploma di laurea in scienze biologiche.

86A1881

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 56 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1963, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico coadiutore all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1969 registro n. 87, foglio n. 372, con il quale la sig.ra Magi Maria Grazia è stata nominata tecnico coadiutore di ruolo dal 1° marzo 1969 presso l'istituto di mineralogia della medesima facoltà;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1981, registro n. 48, foglio n. 270, con il quale la sig.ra Magi Maria Grazia è stata nominata dal 1° gennaio 1977 direttore di ragioneria di seconda classe presso questo Ateneo, cessando in pari data dalla posizione di tecnico coadiutore di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 240, con il quale, all'art. 2, il posto di tecnico coadiutore già assegnato all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è stato trasferito all'istituto di chimica generale della medesima facoltà, a decorrere dal 1° novembre 1982;

Vista la nota n. 3077 Pos. C/1 dell'8 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione del posto in parola e nel contempo ha autorizzato il presente bando;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, sesta qualifica, presso l'istituto di chimica generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi, 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione, i titoli di servizio, scientifici, accademici e professionali che il candidato abbia ed intenda far valere.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui deve essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato programma, in:

una prova scritta;
una prova pratica con relazione scritta;
una prova orale.

I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in una delle lingue straniere indicate nell'allegato programma e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego dichiarati i vincitori e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nel sesto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 15 novembre 1985

Il rettore

Registrato alla deleg. della Corte dei conti di Genova il 31 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 92

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME

Prova scritta:

Quesiti concernenti chimica inorganica e nozioni elementari di fisica.

Prova pratica con relazione scritta:

Concernente argomenti relativi a tecniche strumentali di analisi, controllo e regolazione.

Prova orale:

Argomenti di chimica generale ed inorganica, nozioni di chimica fisica e di fisica tecnica.
Nozioni di legislazione universitaria.
Nozioni di sicurezza dei laboratori e di ambiente.

Lingua straniera:

Si richiede la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, russo.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... residente in ....
via .... n. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica generale, indetto con decreto rettorale n. 273 del 15 novembre 1985.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso .... in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua situazione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3).. e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè (4)..,

8) appartiene alla seguente categoria (5)..............................

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo.............................. tel. ....

Data, ...

Firma (6)

....

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *C*

TITOLI CHE DANNO DIRITTO
A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 5, modificato dalla legge 22 agosto 1985, n. 444)

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter)* stato di disoccupazione non anteriore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

86A1915

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 56 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico esecutivo presso il laboratorio di elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1953, registro n. 46, foglio n. 320, con il quale il signor Franchi Angelo è stato nominato tecnico esecutivo di ruolo dal 1° luglio 1953 sul posto predetto;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 295, con il quale è stato trasferito, tra gli altri, detto posto di tecnico esecutivo dal laboratorio di *elettrochimica all'istituto di chimica generale* ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo, a decorrere dal 1° novembre 1968;

Visto il decreto rettorale n. 2507 del 5 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1982, registro n. 9, foglio n. 129, con il quale sono state accolte, con effetto dal 1° novembre 1981, le dimissioni rassegnate dal signor Franchi Angelo;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 240, con il quale, all'art. 1, il posto di tecnico esecutivo, già assegnato all'istituto di chimica generale ed inorganica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è stato trasferito all'istituto di mineralogia della medesima facoltà, a decorrere dal 1° novembre 1982;

Vista la nota prot. n. 3073, pos. C/1, dell'8 luglio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha confermato l'assegnazione del posto in parola e, nel contempo, ha autorizzato il presente bando;

Accertata la disponibilità del posto;

Decreta:

Art. 1

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo, quarta qualifica, presso l'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito allegato *B*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi, 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione, i titoli di servizio, scientifici, accademici e professionali che il candidato abbia ed intenda far valere.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno, come da allegato programma in:

una prova pratica con relazione scritta;
una prova pratica con relazione scritta;
una prova orale.

Le prove d'esame avranno luogo a Genova.

Ai candidati ammessi al concorso verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti in originale o in copia autenticata.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego dichiarati i vincitori e gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore sarà nominato in prova nel quarto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altre sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

È esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dall'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

Il nuovo assunto sarà invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 15 novembre 1985

Il rettore

Registrato alla deleg. della Corte dei conti di Genova il 31 gennaio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 93

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prova pratica con relazione scritta:

Messa a punto di apparecchiature per determinazioni ottiche (microscopio polarizzatore e goniometro ottico).

Prova pratica con relazione scritta:

Esecuzione di lucidi per uso stampa, riguardante:

a) riproduzione, con trasposizione di scala, di istogrammi e/o diagrammi a due o tre variabili;

b) rappresentazione in proiezione assonometrica di modelli di cristalli.

Prova orale:

La prova orale verterà sia sulla discussione degli elaborati delle prove pratiche, sia su argomenti di cultura generale.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
(da redigersi su carta legale)

N.B. — La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al Magnifico rettore dell'Università
degli studi di Genova

Il sottoscritto...
nato a .... (provincia. di ....) il ....
residente in .... via...
n. .... tel. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di mineralogia, indetto con decreto rettorale n. 274 del 15 novembre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) ....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito presso.................................. in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua situazione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3)...
.... e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (4) ....;

8) appartiene alla seguente categoria (5)...............................

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo ....
......................................, tel. ....

Data, ...

Firma (6)

....

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *C*

TITOLI CHE DANNO DIRITTO A PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO
(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 5, modificato dalla legge 22 agosto 1985, n. 444)

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4)-*bis* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7)-*bis* gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13)-*bis* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16)-*bis* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16)-*ter* stato di disoccupazione non anteriore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

86A1913

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto di anatomia normale e biologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bari.

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Visto il decreto-legge 7 maggio 1943, n. 1172, rettificato, con modifiche della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge numero 1255/61;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 dicembre 1981, n. 762;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1985, registro n. 15, foglio n. 156, con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico esecutivo resso l'istituto di anatomia normale e biologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria di questa Università

Accertata la vacanza e disponibilità del posto suddetto;

Considerato che questa amministrazione ha provveduto alla riserva dei posti come previsto dall'art. 9 della legge n. 482/68;

Vista la nota n. 2096 del 3 maggio 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, prevalentemente pratici ad un posto di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarto livello) presso l'istituto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia normale e biologia veterinaria . . posti 1

Art. 2.

Per l'immissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) di essere munito di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

2) aver compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

3) essere cittadino italiano (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso, in qualsiasi momento, con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro o data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventualmente di precedente rapporto di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli professionali, accademici e scientifici eventualmente in possesso del candidato.

I candidati devono allegare alla domanda i documenti in regola con le norme sul bollo, il possesso di eventuali titoli professionali, (attestati di specializzazione, lavori, pubblicazioni, ecc.) accademici e scientifici, che possono essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Gli esami consistono prevalentemente in due prove pratiche su temi propri delle discipline che interessano i servizi che i candidati saranno chiamati a svolgere presso gli istituti o i servizi generali delle facoltà suddette, come da programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Alla valutazione dei titoli è riservato il 25% del totale dei punti. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli nella percentuale sopra indicata.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo e non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli. Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualifica di mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti ovvero in mancanza di questi ultimi agli idonei orfani di guerra o per la lotta di liberazione aventi pensioni o assegni rinnovabili di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 giugno 1928, n. 1397 e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni, e della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà invitato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, a norma delle vigenti disposizioni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana, il titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso. Nel certificato dovrà essere specificato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 dell legge 25 luglio 1956, n. 873. L'amministrazione potrà in ogni caso far sottoporre il candidato alla visita di un medico di sua fiducia.

7) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere l'eventuale indicazione concernente le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego (art. 1, lettera *G)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alla legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8), dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

Ai termini dell'ultimo comma del successivo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 8.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso nonché i titoli professionali, accademici e scientifici, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Del risultato del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Le prove d'esame sono fissate per i giorni 26 e 27 maggio 1986, alle ore 9, presso l'istituto di anatomia normale e biologia veterinaria sito in via Japigia n. 88/1, Bari.

Bari, addì 14 settembre 1985

Il rettore: AMBROSI

Registrato alla deleg. della Corte dei conti di Bari il 10 febbraio 1986
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 244

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Prima prova prevalentemente pratica:

Conoscenze generali in supporto alla ricerca e alla didattica di anatomia macroscopica comparata degli animali domestici. Governo di animali domestici e di laboratori: pulizie di gabbie, degli stabulari, dei rifornimenti alimentari.

Seconda prova prevalentemente pratica:

Tecniche anatomiche e istologiche, attrezzature di laboratorio di uso comune ivi compresa la loro pulizia, piccole riparazioni e manutenzione ordinaria. Lavaggio della vetreria, banconi, carico e scarico di materiale di laboratorio.

86A1958

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE PIEMONTE

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1985)

Nel comunicato citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: «un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;», leggasi: «un posto di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina igiene e sanità pubblica;»;

dove è scritto: «un posto di assistente medico in formazione - area funzionale organizzazione servizi sanitari di base;», leggasi: «un posto di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica - disciplina organizzazione servizi sanitari di base;».

86A2160

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Rome)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221